

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1227}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRIJIA, ALMICI, AMORESE, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CERRETO, DONDI, LANCELLOTTA, LONGI, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, POLO, RAIMONDO, ROSSO, GAETANA RUSSO, TREMAGLIA, ZUCCONI, ZURZOLO

Modifica all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di aggiornamento della misura minima dei canoni annui relativi a talune concessioni demaniali marittime

Presentata il 16 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sulla base della normativa vigente contenuta all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni delle concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria per metro quadrato su importi di base relativi all'anno 1998, annualmente aggiornati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (oggi, indice FOI) e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Oltre alla rigidità di tale automatismo e all'incoerenza dell'indice di adeguamento, risultando sicuramente improprio assimilare le operazioni e i servizi delle imprese portuali e terminalistiche (imprese autorizzate secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero stazioni marittime di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), della medesima legge e concessionarie secondo le disposizioni normative di cui all'articolo 36 del codice della navigazione) alle attività proprie di produzione di prodotti industriali, appare evidente l'antinomia della disposizione rispetto agli obiettivi di politica economica e, in particolare, il diffe-

renziale tra l'elevato tasso di inflazione che si intende contenere e l'aumento dei canoni, aumento che rischia invece di alimentare l'inflazione.

L'ordinamento, poi, fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, consente a ciascuna Autorità di sistema portuale (AdSP) di fissare autonomamente, sulla base di criteri determinati dalla singola AdSP, la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra. In conseguenza di ciò, a fronte di un canone unitario minimo, che per il 2022 era poco meno di 2 euro al metro quadro, in più porti detti canoni hanno raggiunto per gli operatori portuali (*terminal operator*) e le stazioni marittime passeggeri misure unitarie anche superiori a 11 euro al metro quadrato, peraltro, con differenze significative tra un porto e un altro.

Come già rappresentato in più sedi dalle associazioni rappresentanti delle aziende che operano nei porti italiani, se non si interverrà tempestivamente gli attuali criteri di indicizzazione dei canoni concessori produrranno un aumento insostenibile dei costi, comportando in alcuni casi la messa a repentaglio degli equilibri aziendali, sicuramente tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore, specie con riguardo alla concorrenza europea, che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese.

Non dimentichiamo, infatti, che in Italia il ruolo dei porti è strategico: il sistema portuale nazionale è composto da 58 porti principali, dedicati sia al trasporto merci sia al trasporto passeggeri, riuniti sotto 16 Autorità di sistema portuale.

Le aziende che operano nei porti italiani, *hub* naturali dell'*import-export* del nostro Paese e motore strategico dei flussi crocieristici e dei traghetti che collegano le isole e il Mediterraneo, negli ultimi due anni hanno subito:

1) un aumento del 36 per cento dei costi concessori;

2) aumenti del 40 per cento dei costi di combustibile per i mezzi operativi che movimentano la merce;

3) aumenti del 130 per cento dei costi legati ai consumi energetici.

Detta situazione, peraltro, si inserisce in un contesto commerciale stagnante e in uno scenario di aumento dei costi, anche « a tre cifre » (si pensi solo all'energia), che paradossalmente sterilizzerebbero anche le misure compensative adottate dal legislatore per supportare le imprese maggiormente colpite dagli effetti economici del protrarsi dell'emergenza pandemica e del conflitto russo-ucraino, provocando quindi un effetto *boomerang* sui conti economici delle aziende e sui rispettivi piani finanziari.

Le prospettive per quest'anno sui traffici commerciali, inoltre, sono già in calo rispetto all'anno 2022.

Le variazioni annuali nel 2022 sono balzate a +7,95 per cento e per il 2023, come detto, si prospetta un aumento vertiginoso dei canoni del +25,15 per cento: per l'anno 2022, infatti, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è stato pari all'11,3 per cento e quello alla produzione dei prodotti industriali al 39,2 per cento; di conseguenza, i canoni sono aumentati in media del 25,15 per cento.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge propone una diversa metodologia di aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, prevedendo che gli stessi vengano calcolati annualmente in misura pari al 75 per cento del tasso di inflazione FOI rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Si prevede, altresì, che le Autorità concedenti adeguino i canoni effettivamente applicati ai concessionari qualora, dal mancato aggiornamento, consegua l'applicazione di un canone inferiore alla misura minima come aggiornato ai sensi del periodo precedente.

Da notare, in ultimo, che nessuna Autorità di sistema portuale, nel proprio bilancio preventivo per l'anno 2023, aveva previsto aumenti di entrate di tale entità e pertanto la riparametrazione dell'indicizzazione dei canoni non determina minori entrate né per le AdSP, né per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alle concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e a quelle per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, la misura minima dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime è aggiornata annualmente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari al 75 per cento delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente. Le Autorità concedenti adeguano alla misura determinata ai sensi del primo periodo i canoni effettivamente applicati ai concessionari qualora dal mancato aggiornamento consegua l'applicazione di un canone inferiore alla misura minima così determinata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107. ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

